

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 SETTEMBRE 2014

Deliberazione n. 14 del 29.09.2014 - Atti n.10399 del 29.09.2014 - Fascicolo 2.10/2014/422

Oggetto: Informativa sullo studio di fattibilità di esternalizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 13.30, in Via Rimini n. 34/36 presso la sede di Amiacque s.r.l. si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 22 settembre 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	
Graziano Musella	Presidente	X		
Vincenzo Rocco	Consigliere	X		
Monica Chittò	Consigliere	X		
Massimo Olivares	Consigliere	X		

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente X		
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente X		

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Informativa sullo studio di fattibilità di esternalizzazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori

RELAZIONE TECNICA:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n.11 del 29/05/2014 aveva approvato la relazione finale del Direttore in relazione all'attività svolta secondo quanto previsto dal contratto di servizio per il periodo 30/01/2014 – 29/05/2014 nella quale fra l'altro si dava atto di come si fosse attenzionata l'attività istituzionale di rilascio dei titoli autorizzatori agli scarichi in pubblica fognatura con particolare riferimento all'esigenza di migliorare le criticità delle pratiche pregresse rispetto alle quali peraltro veniva comprovato già un netto miglioramento dell'arretrato pari al 35,67%.

Si è pertanto ritenuto con il Piano delle Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 29/05/2014di porre quale obiettivo aziendale "La Procedura di definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 che ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale" teso alla progressiva normalizzazione della tempistica di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura al fine di poter ottenere al 31/12/2014 un target di miglioramento del 50% sull'arretrato pregresso.

Il primo step indispensabile al fine del conseguimento del risultato atteso è stato senza dubbio quello di valutare la fattibilità di esternalizzare i procedimenti amministrativi autorizzatori ante D.P.R. ancora inevasi.

Lo studio, allegato alla presente deliberazione, è stato affidato con deliberazione del CdA n. 7 del 17.07.2014 al collaboratore prof. Avv. Ciro Rampulla.



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 + (CENTRALINO)

In particolare dallo studio in questione si evince come la P.A. deve svolgere con propri strumenti e personale, sul quale esercita poteri pubblicistici, le funzioni autoritative attribuitele dall'ordinamento pubblicistico, utilizzando, viceversa, per gli atti non autoritativi il diritto privato, con l'eccezione di quanto diversamente stabilito per legge. E' risultato pertanto di tutta evidenza che solo gli accertamenti di fatto e le elaborazioni tecniche possono esser esternalizzati, alla luce dei principi di stretta legalità che informano tali atti, pur dovendosi riservare alla P.A. i necessari controlli sull'operato dei terzi affidatari degli accertamenti. Trattasi prevalentemente di esternalizzazioni di attività e di accertamenti di natura tecnica, quali le analisi di campioni, la verifica di situazioni di fatto, l'accertamento preliminare di condizioni di agibilità anteriori all'assunzioni di provvedimenti intraprocedimentali e finali, comunque utili e/o necessari per un consapevole esercizio delle funzioni autoritative da parte della P.A.

E' apparso dunque legittimamente esternalizzabile solo e soltanto una quota tecnica od accertativa e prodromica delle funzioni autoritative della P.A., mentre appare sicuramente illegittimo l'affidamento a terzi privati della messa in essere di attività di assunzione di atti e procedimenti tanto intraprocedimentali che finali volti a disciplinare, in modo autoritativo, situazioni giuridiche, salvochè la legge non autorizzi una delega intersoggettiva alle altre amministrazioni od eventualmente, sempre in casi specificamente previsti dalla legge, a privati con il conferimento di potestà pubbliche.

A ciò occorre altresì aggiungere che tuttavia qualora la P.A. affidi a terzi privati le attività inerenti quote tecniche od accertative di situazioni di fatto dei procedimenti autoritativi, va da sé che la P.A. stessa dovrà esercitare un controllo sulle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 312 del Regolamento di attuazione, cosa che comporta la messa in essere di un'attività di verifica delle conformità, se non altro a campione, (co. 3 art. 312 Reg. 9), da parte della P.A. Ne consegue pertanto che essendo la P.A. tenuta all'osservanza del principio di economicità, oltreché di quelli di efficienza e di efficacia, in forza dell'art. 1, co. 1 della L. 241/1990 e s.m., la stessa sarà tenuta a motivare in punto le proprie determinazioni di affidamento a terzi privati.

In definitiva, per quanto attiene alla messa in opera di procedimenti e di provvedimenti autoritativi attribuiti dalla legge a P.A., si può concludere che sono esternabilizzabili, mediante procedure ad evidenza pubblica, solo e soltanto quelle fasi di accertamento di situazioni di fatto o di natura tecnica, cui la P.A. non può, per obbiettive carenze organizzative, dare adeguata soddisfazione, previa valutazione dell'economicità degli affidamenti in discorso e con verifiche in corso d'opera e finali circa la corretta esecuzione degli incarichi affidati da parte della stessa P.A.

In buona sostanza, dunque, non è legittimo,né opportuno sotto il profilo dell'economicità, il ricorso a terzi privati, professionisti ovvero operatori economici, per l'effettuazione della verifica dei presupposti delle autorizzazioni allo scarico, né in riferimento ai pareri da rilasciarsi alla Provincia ai fini della AUA, nè relative alle pregresse autorizzazioni ancora di competenza dell'ATO ed agli accertamenti di fatto, inerenti i controlli sugli scarichi: tutte le indicate attività sono regolate convenzionalmente con il gestore operativo e, quindi, non possono legittimamente esser affidate a terzi.

Premesso tutto quanto sopra va precisato che l'Ufficio d'Ambito ha attualmente un arretrato in punto autorizzazioni ante D.P.R. 59/13 pari a 140 pratiche.

Considerato che il Dlgs 152/06 a s.m.i. prescrive che tali pratiche siano esitate con provvedimento autorizzatorio entro e non oltre 90 giorni, dovendosi applicare al procedimento le previsioni della L.241/90 e s.m.i., oltre ai tempi infraprocedimentali di istruttoria tecnica, svolta dal Gestore operativo del Servizio.



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Valutata l'estrema esigenza di concludere, con idoneo provvedimento ed entro termini relativamente tempestivi tali pratiche dato atto che, in base a criteri oggettivi

- pratiche relative ad imprese subordinate alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) b) d) del Regolamento Regione Lombardia n. 4/06
- pratiche relative ad imprese che non ricadono nella disciplina di cui al sopra citato Regolamento
- pratiche relative ad imprese subordinate alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del Regolamento Regione Lombardia n. 4/06.

Le pratiche stesse sulla base dei sopra richiamati criteri possono essere così classificate:

- n. 52 pratiche ad alta complessità, identificate con A;
- n. 52 pratiche a media complessità, identificate con M;
- n. 36 pratiche a bassa complessità, identificate con B;

Atteso che non è possibile concludere tali pratiche con il lavoro ordinario del personale, impegnato negli adempimenti correnti di ufficio, e che è necessario ed opportuno far svolgere al personale lavoro straordinario, incentivando la conclusione dei procedimenti autorizzatori oltre alle pratiche sottospecificate.

Valutato che tale indennità premiale può essere quantificata in una somma forfettaria, articolata percentualmente fra tecnici ed amministrativi

Atteso che la spesa occorrente per finanziare sia le ore straordinarie che l'indennità premiale ammonta preventivamente a circa Euro 6.868,59 e che il bilancio aziendale presenta l'idonea disponibilità alla voce "Spese di persongle".

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Il Direttore Generale Avv. Italia/Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione comporta onere di spesa in capo all'Azienda e che la stessa è compatibile in relazione al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 + (CENTRALINO)

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1. Di prendere atto della illegittimità ed antieconomicità dell'esternalizzazione dei procedimenti autorizzatori pregressi al DPR 59/2013;
- 2. Di demandare al Direttore Generale la costituzione di un team composto da quattro dipendenti tecnici (Cat. D1) e quattro dipendenti amministrativi (di cui n. 1 D1, n. 2 Cat. C1 e n. 1 Cat B3) articolato in coppie composte da un tecnico ed un amministrativo
- 3. Di demandare al Direttore Generale di stabilire con proprio decreto che il team preposto come da essa individuato, svolga l'attività in ore straordinarie dedicate al recupero dell'arretrato delle autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nelle ore pomeridiane di ciascun venerdì a partire dal 3 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014, essendo altresì cura degli amministrativi di provvedere all'evasione di tutte le autorizzazioni già assentite da inoltrare ai Comuni, ai Gestori ed ad ARPA nonché di gestire gli allarmi del database inerenti a solleciti/prescrizioni sino ad ora non trattate.
- 4. Di riconoscere a tale team di lavoro oltre alla retribuzione delle ore straordinarie, anche un'indennità premiale lorda, pari a circa €. 300,00, che verrà tuttavia opportunamente e congruamente quantificata dal Direttore Generale sulla base delle effettive disponibilità a bilancio da erogarsi all'effettiva e positiva conclusione delle pratiche assegnate alle coppie entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2014; l'indennità premiale sarà percentualmente suddivisa, in relazione alla tipologia delle pratiche assegnate a ciascuna coppia, nell'80% ai tecnici e nel 20% agli amministrativi.
- 5. la preventiva spesa di €.6.968,59, comprensiva degli oneri, è compatibile con le previsioni del Bilancio 2014, approvato con deliberazione n. 5 del 31.10.2013;
- 6. Di incaricare il Direttore di provvedere a trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale della Provincia di Milano, al Segretario Generale ed al Settore Partecipazioni della medesima.
- 7. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 IV comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OFFINALE.

UFFIGIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 † (CENTRALINO)

ASOLANGE STATE		TELEFORD, DE 7740 + (CENTRALINO)
PARE	RE FAVOREVOLE DI I (inserito nell'atto ai	REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
IL DIRETTORE GENE	RALE	
		and the second s
Avv. Italia Pepe		
data 29/09/2014	firma	
SITUAZIONE	ECONOMICO-FINAN	COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA NZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO ARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
	IL DJR	ETTORE GENERALE
Data 29/09/2014	firma	0/0
	PARERE DI I	REGOLARITA' CONTABILE
	(inserito nell'atto ai	sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
favorevole contrario		IL DIRETTORE GENERALE
	nome	data 29/09/2014 firma
II PRESIDENTE		IL DIRETTORE GENERALE
Graziano Musella—		Avv. Italia Pepe
Mulleto		



VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano lì 29/09/2014

II/DIRETTORE/CENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs., n. 267/2000.

Milano 1ì 29/09/2014

IL DIRETTORE GENERALE

francesco ciro rampulla avv., prof. di diritto amministrativo

- (u) sezione politico giuridica, università tel. 0382.33955 fax 0382.984435
- (a) Corso Cavour, 59/B tel. 0382 27119, 338 5709155 27100 Pavia

ATO Provincia di Milano rot. generale del 23/09/2014

N. 0010174

Al Direttore dell' Azienda Speciale –Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano Avv. Italia PEPE S.P.M.

RELAZIONE SUL TEMA DELL'ESTERNALIZZAZIONE

Mi si chiede di formulare una relazione sull'ipotesi di esternalizzare una serie di funzioni o di mansioni relative ai procedimenti autorizzatori degli scarichi, prevalentemente di natura industriale o comunque produttiva, ai sensi del D.lgs. 152/2006, attualmente pendenti presso l'ATO della Provincia dai Milano e costituenti sostanzialmente un obbiettivo di recupero dell'arretrato; la relazione affronta altresì la tematica dei pareri da fornirsi alla Provincia ai fini delle AUA, ai sensi del DRP 59/13.

1-Per dare coerente risposta al quesito postomi bisogna muovere dei principi generali del diritto amministrativo, per poi calarli nel contesto specifico delle attribuzioni dell'ATO.

Muovendo dai principi generali si deve rammentare che l'art. 1, co 1 ed 1 bis della L. 241/1990 e s.m. prevede che l'attività amministrativa persegue le finalità determinate dalla legge e dai principi ordinamentali comunitari e che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisca secondo il diritto comune, salvo che la legge non disponga diversamente.

Il combinato disposto dei citati commi indica con precisione che la P.A. deve svolgere i procedimenti amministrativi di sua competenza, applicando direttamente le norme del diritto domestico ed i principi dell'ordinamento comunitario e che la stessa agisce utilizzando il diritto privato nelle ipotesi di adozione di atti di tipo e natura non autoritativa, salvochè la legge non disponga diversamente. Ciò significa, in grande sintesi, che la P.A. deve svolgere con propri strumenti e personale, sul quale esercita poteri pubblicistici, le funzioni autoritative attribuitele dall'ordinamento pubblicistico, utilizzando, viceversa, per gli atti non autoritativi il diritto privato, con l'eccezione di quanto diversamente stabilito per legge (Cfr. G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in MAZZAROLLI ed ALTRI, Diritto amministrativo, Monduzzi, 1998, pag. 1188) Peraltro se ciò è vero, è pacifico, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, che ritengono non esternabilizzabili le funzioni pubblicistiche di natura autoritativa proprie delle P.A., che sia possibile, alla luce del D.lgs. 163/2006 e secondo le procedure di evidenza pubblica da esso dettate (gare aperte, ristrette, procedure negoziali ed altre tipologie di forme di affidamento), esternalizzare a terzi, dotati dei requisiti tecnico-finanziari, parti od accertamenti tecnici del procedimento autoritativo (M.R. SPASIANO ed ALTRI, La pubblica amministrazione ed il suo *diritto*, Mi. 2004, pag. 231 e ss)

La dottrina ha individuato, nel contesto dei procedimenti che fanno luogo a provvedimenti autoritativi, quattro componenti rispondenti a specifiche esigenze della P.A., in funzione dell'attuazione da parte della stessa della normazione rispondenti alla cura degli interessi pubblici e di quelli dei terzi coinvolti nei procedimenti stessi.

Si tratta in primo luogo dell'accertamento, della valutazione e della ponderazione dei vari elementi di fatto e di diritto che la P.A. deve tenere presenti nell'emanazione dei singoli atti. In secondo luogo si pone la necessità di coordinamento dell'operato e/o dei pareri dei diversi organi ed enti che intervengono nelle procedure. In terzo luogo si pone l'esercizio dell'attività di controllo ed infine la garanzia che tutti gli interessati partecipino al procedimento in modo da far valere le proprie ragioni in forza della ratio della L. 241/1990 e s.m. che ha introdotto nel sistema del procedimento amministrativo la partecipazione degli interessati, accanto a quella dei soggetti che per legge devono intervenirvi, ai contro interessati (art. 7), nonché ai portatori di interessi pubblici e privati ed infine ai titolari di interessi diffusi (art. 9). (Cfr. L. DELPINO e F. DEL GIUDICE, Manuale di diritto amministrativo, Na 2012, pag. 293 e ss. e P. VIRGA, Diritto amministrativo, Mi. 2001, pag. 53 e ss.)

Scandite così le componenti sostanziali dei procedimenti che fanno luogo ad atti autoritativi, risulta di tutta evidenza che solo gli accertamenti di fatto e le elaborazioni tecniche possono esser esternalizzati, alla luce dei principi di stretta legalità che informano tali atti, pur dovendosi riservare alla P.A. i necessari controlli sull'operato dei terzi affidatari degli accertamenti.

Trattasi prevalentemente di esternalizzazioni di attività e di accertamenti di natura tecnica, quali le analisi di campioni, la verifica di situazioni di fatto, l'accertamento preliminare di condizioni di agibilità anteriori all'assunzioni di provvedimenti intraprocedimentali e finali, comunque utili e/o necessari per un consapevole esercizio delle funzioni autoritative da parte della P.A.

E', dunque, legittimamente esternalizzabile solo e soltanto una quota tecnica od accertativa e prodromica delle funzioni autoritative della P.A., mentre è sicuramente illegittimo l'affidamento a terzi privati della messa in essere di attività di assunzione di atti e procedimenti tanto intraprocedimentali che finali volti a disciplinare, in modo autoritativo, situazioni giuridiche, salvochè la legge non autorizzi una delega intersoggettiva al altre amministrazioni od eventualmente, sempre in casi specificamente previsti dalla legge, a privati con il conferimento di potestà pubbliche (Cfr. A. MALTONI, *Il conferimento di potestà pubbliche a privati*, To. 2005, passim).

Poiché, però, nel caso in cui la P.A. affidi a terzi privati le attività inerenti quote tecniche od accertative di situazioni di fatto dei procedimenti autoritativi, va da sé che la P.A. deve esercitare un controllo sulle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 312 del Regolamento di attuazione, cosa che comporta la messa in essere di un'attività di verifica delle conformità, se non altro a campione, (co. 3 art. 312 Reg. 9), da parte della P.A. (Cfr. C. FRANCHINI, *I contratti della P.A.*, To. 2002, pag. 539).

Un esempio palmare di quanto affermato è costituito dal caso di affidamento a terzi - professionisti singoli od associati, Dipartimenti universitari - delle elaborazioni tecniche del P.R.G. di un Comune (PGT nella legislazione lombarda L.r. 12/2005).

Il Consiglio Comunale del Comune committente è tenuto ad elaborare un documento di indirizzo circa i criteri di redazione dello strumento urbanistico e la Giunta e l'Assessore competente sono tenuti a verificare la coerenza delle singole scelte urbanistiche con gli indirizzai consiliari, sul

complesso delle quali si pronuncerà, in sede di adozione, il Consiglio. Come è evidente dall'esempio sopra proposto, la P.A. deve esercitare, tanto in corso d'opera che in sede finale, la verifica quali-qiantitativa delle attività affidate all'esterno.

Ciò, in buona sostanza, comporta nel caso di affidamento a terzi privati di attività tecniche od accertative prodromiche all'assunzione di provvedimenti amministrativi, lo svolgimento da parte della P.A., trattandosi di appalti di servizio o di prestazioni, di una vasta attività di verifica delle prestazioni stesse.

Nel caso, dunque, essendo la P.A. tenuta all'osservanza del principio di economicità, oltreché di quelli di efficienza e di efficacia, in forza dell'art. 1, co. 1 della L. 241/1990 e s.m., la stessa sarà tenuta a motivare in punto le proprie determinazioni di affidamento a terzi privati.

Accertati questi dati di principio, si deve comunque sottolineare che la esternalizzazione di quote dei procedimenti amministrativi, specie negli enti locali, concernono prevalentemente nel diritto vivente:

- a) la progettazione urbanistica e tecnico-edilizia di lavori pubblici;
- b) assistenza e rappresentanza legale;
- c) prestazioni e servizi di consulenza specialistica;
- d) tenuta ed aggiornamento di inventari e censimento delle proprietà pubbliche;
- e) tenuta contabilità e posizioni del personale;
- f) registrazioni audio e trascrizioni verbali sedute di organi e di commissioni;
- g) accertamenti di situazioni di fatto prodromici a situazioni tributarie e riscossioni imposte, canoni e tasse.

Come risulta da questo dato di fatto (Cfr. Considerazioni sull'esternalizzazione delle funzioni amministrative nelle autonomie locali, in Diritto e Diritti, 2001, pag. 6 e ss.) è chiaro che trattasi di attività comunque preliminari all'assunzione di provvedimenti autoritativi od ad essi conseguenti, costituite pur sempre da attività strumentali all'esercizio di poteri al fine di soddisfare esigenze organizzative e funzionali cui la struttura degli enti pubblici non è in grado di far fronte per le sue carenze quali-quantitative e per esigenze di economicità (Cfr. A. BARBIERO, Il tramonto dell'incarico fiduciario, in Italia Oggi, 3 novembre 2000).

Sulla tematica in discorso ha avuto occasione di pronunciarsi più volte la Corte dei Conti (ad es. Corte dei Conti, Sez. II, 2.10.2007, Sez. Riun. 22.2.1997 n. 27, Sez. giur. Lazio 21/1997) con una giurisprudenza controversa ed in qualche misura altalenante che, da un lato, ha ritenuto sussistere in determinati casi il danno erariale nelle ipotesi di affidamento all'esterno dai compiti attribuiti dalla legge alla P.A. e, dall'altro, tende spesso a giustificare il ricorso a collaborazioni esterne nell'ipotesi di obiettive necessità imprescindibili di natura organizzativa ed operativa.

Su questo tema il Dipartimento della Funzione Pubblica ha prodotto, di recente, una ricerca coordinata da M. MENEGUZZO dal titolo "Esternalizzazioni di attività e Servizi nella P.A." nella quale si rileva, coerentemente con quanto sopra esposto, che prevalentemente vengono esternalizzati o servizi strumentali a compiti della P.A. ovvero quote preliminari di natura tecnica od accertativa prodromiche all'attivazione di procedimenti ed all'assunzione di provvedimenti autoritativi.

In definitiva, per quanto attiene alla messa in opera di procedimenti e di provvedimenti autoritativi attribuiti dalla legge a P.A., si può concludere che sono esternabilizzabili, mediante procedure ad evidenza pubblica, solo e soltanto quelle fasi di accertamento di situazioni di fatto o

di natura tecnica, cui la P.A. non può, per obbiettive carenze organizzative, dare adeguata soddisfazione, previa valutazione dell'economicità degli affidamenti in discorso e con verifiche in corso d'opera e finali circa la corretta esecuzione degli incarichi affidati da parte della stessa P.A.

2- Una volta indagati i principi generali e le disposizioni normative relative all'affidamento a terzi privati di quote accertative e tecniche dei procedimenti amministrativi che fanno l'uogo a provvedimenti amministrativi di natura ed efficacia autoritativa, incidenti le posizioni giuridiche di terzi, bisogna calare tali principi e normative nel contesto delle attribuzioni dell'ATO.

Va, subito, precisato che le Autorità di Ambito Ottimale, previste dall'art. 148 del D.lgs. 152/2005 e s.m., sono state abolite con l'art. 2, co. 1, quinquies della L. 42/2010, ma che le loro funzioni sono state integralmente conservate, sia pure con qualche addittivazione e modifica introdotte con la L. 4/2010. (Cfr. F.C. RAMPULLA, *Il Governo e la gestione del SII alla luce delle novità legislative*, in *Dir. e Giur. Agraria, Alimentare e dell'Ambiente*, 2010, p. 363 e ss.) rimettendo le scelte organizzative in materia alla legislazione regionale.

La Regione Lombardia, con la L.r. 26/2003 e s.m., ha disciplinato la struttura degli ex ATO nella forma di Aziende Speciali, ex art. 114 del D.lgs 267/2000 e s.m., costituite rispettivamente dalle Province e dal Comune di Milano, essendo però ormai pacifico che dovrà esser istituita l'Azienda della Città Metropolitana di Milano, ai sensi del co. 44 della L. 56/2014 (Cfr. A.A.V.V., La riforma delle Province e delle Città Metropolitane, Na. 2014, pag. 69).

L'Azienda Speciale –Ufficio d'Ambito (per brevità ATO) è sotto il profilo formale un'Azienda Speciale degli Enti Locali, e come tale un ente pubblico economico, ma, sotto quello sostanziale è un'autorità pubblica di governo nel settore idrico integrato, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 148/2012 così come confermato dal co. 23 dell'art. 34 della L. 221/2012, competente, in via esclusiva, per tutte le funzioni proprie degli ex ATO e così come di recentissimo affermato dall'art. 7, co. 1, lett. a) del D.L. 133/2014.

Ora, dunque, nonostante la natura formalmente aziendale dell'ATO, ai sensi della legislazione lombarda, esso si configura, sotto un profilo ben più sostanziale, come un soggetto pubblico di governo di settore, caratterizzato dai tre elementi essenziali – il territorio, definito con legge regionale, la correlata popolazione da servire e le potestà di incisione delle posizioni giuridiche dei terzi – che qualificano tale soggetto non tra gli enti locali, come peraltro affermato, sia pure in riferimento alla legge pugliese che istituiva un consorzio tra Enti Locali come ATO, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con sentenza 226/2012 e del Consiglio di Stato con pronunzia 1918/2010, ma quale soggetto pubblico di governo del SII, a norma di legge.

Ne consegue una doppia natura dell'ATO, formalmente e nei rapporti con l'Ente locale assuntore, configurabile come Azienda Speciale, e, nei confronti dell'ordinamento, come, sotto il profilo sostanziale, un soggetto di governo del SII.

Le funzioni dell'ATO sono riassumibili come quelle programmazione delle opere, di affidamento al soggetto gestore del servizio, di bilancistica, di tariffazione, di autorizzazione agli scarichi, di vigilanza e controllo, di fornitura di pareri ambientali nonché di irrogazione delle sanzioni.

Le principali funzioni degli ATO accanto a quella di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, è quella pianificatoria, convenzionatoria e tariffaria. Al di sotto del Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici (co. 6 art. 9 bis, L. 77/2009), del Piano di bacino e delle iniziative

ragionali volte al risparmio idrico si pone, infatti, il Piano d'Ambito che costituisce l'attribuzione più significativa degli ATO.

Il Piano è composto, a norma del co. 1 dell'art. 149, da quattro tipologie contenutistiche: la ricognizione delle strutture, il programma degli interventi – le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, le nuove opere e gli adeguamenti dell'impiantistica allo scopo di raggiungere i livelli minimi del servizio, definiti dal Piano stesso sulla scorta degli indicatori elaborati dalla AEEGSI -, il programma economico-finanziario ed, infine, il modulo gestionale del servizio, rappresentato da una concessione-contratto a seguito di una gara ad evidenza pubblica ovvero dall'affidamento diretto, sempre in concessione-contratto, ad una società mista, previa gara a duplice oggetto, o totalitariamente pubblica.

Il Piano d'Ambito è approvato dall'ATO e trasmesso alla Regione ed al Ministero dell'ambiente e da quest'ultimo all'AEEGSI con le medesime competenze, in tema di acque, del previgente Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, la quale esercita un vero e proprio controllo di merito successivo sullo stesso [art. 2, co. 15, lett. b) del D.lgs. 4/2008].

La gestione, sulla scorta delle prescrizioni pianificate, deve esser data in concessione-contratto o a società private, a seguito di una gara da aggiudicarsi sulla base di appositi punteggi derivanti dall'art. 83 del Codice dei Contratti, ovvero direttamente affidata, con idonea motivazione, ad una società mista, i cui soci privati siano scelti mediante gara a due stadi, ovvero ancora ad una società totalitariamente pubblica (art. 150, D.lgs. 152/2008).

Il soggetto gestore, che deve avere precise connotazioni organizzative imposte dall'ATO, è tenuto a stipulare una convenzione con l'ATO stesso che, sulla base di una convenzione-tipo, adottata dall'AEEGSI, in base alla lett. e) dell'art. 7 del DL 133/2014 ha come contenuti quelli di natura economico-efficientistica, quelli di carattere tecnico e quelli di tipo giuridico-contabile (co. 2, art. 151, D.lgs 152/2006). In particolare la tariffa, che ha natura di corrispettivo (art. 154) è determinata in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, sulla scorta di un decreto del Ministro dell'ambiente che definisce il metodo tariffario per i diversi impieghi delle acque, su elaborazione della AEEGSI e sentita la Conferenza Stato-Regioni.

La disciplina dei soggetti gestori del servizio fa sì che gli stessi, costituiti da società di diritto comune con interessenze private, pubbliche o miste, agiscano in un contesto molto limitativo delle loro capacità societarie, in quanto i vincoli derivanti dalla pianificazione, dal convenzionamento, dalla tariffazione, dalle forme organizzatorie imposte, dai controlli e dagli obblighi di rispettare nei loro contratti il D.lgs. 163/2006 tendono a configurare quei soggetti come operanti in regime speciale e con spazi di autonomia privata assai limitati, di talché saremmo in presenza di società sì, ma i cui metabolismi, a livello delle determinazioni più significative, saranno regolati da disposizioni di diritto pubblico speciale, nonché di forme di coordinamento per ambito.

In buona sostanza questo è il quadro normativo che disciplina il governo e la gestione del servizio idrico integrato nel contesto dei provvedimenti di riforma. (Cfr. F.C. RAMPULLA, Il Governo e la gestione del SII alla luce delle novità legislative, cit., pag. 364), e che potrebbe esser rilevante ai fini della valutazione di esternalizzare quote preliminari, accertative o meramente tecniche, dei relativi procedimenti amministrativi.

Accanto alla funzione di programmazione delle opere e degli interventi sul sistema acquedottistico, fognario e depurativo, nonché a quella della tariffazione del servizio, tutte attribuzioni di natura sicuramente autoritativa, quote preliminari delle quali potrebbero esser utilmente esternalizzate a professionisti od ad operatori economici, in attuazione delle prescrizioni del codice dei contratti, vanno esaminate le funzioni autorizzatorie, di forniture di pareri ambientali, di vigilanza e controllo, nonché quelle sanzionatorie (Cfr. PAVESI, RAMPULLA, VENTURI, La risorsa idrica, i suoi utilizzi ed i moduli di gestione, in La persona e l'alimentazione, Roma 2013, pag. 291 e ss.).

Quanto alle funzioni autorizzatorie disciplinate dalla pregressa legislazione ed ancora in capo all'ATO per l'arretrato va osservato che esse sono regolate in via generale dall'art. 101 del Codice dell'Ambiente, specificato poi negli artt. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 129 e 130 ecc., ma che comunque trattasi di provvedimenti di autorizzazione, abilitanti o no i terzi all'effettuazione di attività di scarico di reflui.

Trattasi di procedimenti, sicuramente disciplinati oltreché dalle citate disposizioni anche dalla L. 241/1990 e s.m., che vedono, in base ai rapporti convenzionali col gestore operativo del servizio, la Società AMIACQUE, coinvolta, in fase di valutazione delle istanze mediante personale della citata Società, che è tenuta ad esprimere competente parere tecnico obbligatorio entro 45 giorni dalla richiesta dell'Autorità, ai sensi dell'art. 21 della DGR 20/01/2010 n. 8/11045, indispensabile affinché questa possa emettere titolo autorizzatorio ovvero definire il procedimento amministrativo mediante motivato decreto di archiviazione.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 disciplinante l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'Autorità competente alla definizione dei procedimenti amministrativi autorizzatori è la Provincia di Milano (sino a quando le Province permarranno nell'ordinamento della Repubblica), rimanendo l'ATO, quale autorità settoriale competente, deputata all'emissione di un allegato tecnico, comprensivo del parere di conformità quali-quantitativa del Gestore AMIACQUE, che confluirà nell'Autorizzazione Unica facendone parte integrante (Cfr. S. RAIOLA, Autorizzazione unica ambientale, in http://www.treccani.it, 2014).

Pertanto, in base al principio tempus regit actum, si danno due procedure di autorizzazione, le prime relative alle istanze anteriori all'entrata in vigore del citato DPR e le seconde successive a tale data.

Per quello che riguarda l'effettuazione dei controlli, eseguiti sulla base di un programma periodico, ex art. 130 del Codice dell'Ambiente, essi sono svolti in sede istruttoria da AMIACQUE, la quale cura la redazione di un puntuale verbale, il campionamento e la conservazione dei campioni stessi, l'esame dei reflui secondo le metodiche analitiche CNR-IRGA svolte presso i laboratori della stessa Società, e cura le conclusioni degli accertamenti; l'ATO, su tale base, assume i provvedimenti conseguenti (atto di diffida se l'impresa è autorizzata, ovvero intimazione al rispetto dei limiti all'esercizio dello scarico e contestuale invito, alla regolarizzazione della posizione autorizzatoria in caso contrario).

Parimenti, nelle ipotesi di AUA, l'ATO fornirà soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni in discorso, un parere, per quanto di propria competenza sulla base degli accertamenti eseguiti dai soggetti gestori, ai sensi della DGR 20.10.2010 n. 8/II045.

Così, pure, sono regolate le altre procedure relative alla formulazione di una serie di pareri ambientali in cui è coinvolta l'ATO (Mise, bonifiche, AIA etc. previste dalle normative ad esse inerenti).

E', quindi, opportuno esaminare le funzioni di vigilanza e controllo sulle infrastrutture idriche e sui relativi lavori di adeguamento e di rinnovazione degli impianti acquedottistici, foganti e depurativi, contemplati dall'art. 152 del Codice dell'Ambiente.

Trattasi di attività di vigilanza e di controllo che l'ATO deve eseguire direttamente, potendo contestare al soggetto gestore l'inadeguatezza delle opere in relazione alla garanzia dei livelli minimi del servizio, con la possibilità di ordinare adempimenti, di eseguire lavori in danno, di irrogare penalità e, da ultimo risolvere il rapporto di affidamento.

E' comunque ipotizzato un potere regionale sostitutivo, previa diffida, qualora l'ATO non intervenga (co. 2, art. 152).

L'ATO, infine, ha funzioni sanzionatorie, mantenute nella sua attribuzione con la DRG 8/II045, delle violazioni delle normative sugli scarichi di reflui, di cui all'art. 133 del Codice dell'Ambiente, funzioni che deve assolvere direttamente, ovvero, sulla base del contratto di servizio con la Provincia, mediante idoneo personale provinciale, in relazione, però, agli accertamenti, puntualmente verbalizzati da AMIACQUE sulla base della Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria pubblica ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie sottoscritta il 27/06/2013 – atti n. 165483/2.10/2013/1 - (Cfr. I. PEPE, Fucus rifiuti e sanzioni amministrative, in Rifiuti, Rubriche, 2013, pag. 90 e ss.).

Va da sé, che l'ATO è tenuta a segnalare all'Autorità giudiziaria le ipotesi di reati penali.

Ricostruite così, se pur sommariamente, le funzioni dell'ATO, è possibile valutare le ipotesi di esternalizzazione.

3- Sulla base di questa sommaria ricostruzione è possibile valutare le ipotesi di esternalizzazione di quote tecniche od accertative di situazioni di fatto dei procedimenti che fanno luogo a provvedimenti autoritativi di competenza dell'ATO ovvero di procedimenti in cui l'ATO interviene con atti intraprocedimentali (pareri alla Provincia)

Va da sé che l'affidamento di quelle quote di procedimenti deve avvenire secondo le disposizioni del D.lgs. 163/2005 e s.m.

E' possibile ipotizzare che una serie di attività, relative alle funzioni pianificatorie dell'ATO, siano affidate a professionisti esterni od ad operatori economici, qualificati in relazione alle commesse di attività, quali tanto per esemplificare gli studi e le valutazioni tecniche sui progetti di massima inerenti le infrastrutture idriche.

Parimenti sarebbe ipotizzabile il ricorso ad esterni, ragionevolmente operatori economici idoneamente qualificati, per le attività accertative preliminari ad autorizzazioni, di competenza dell'ATO, ovvero a pareri ambientali, nell'ambito di determinati procedimenti – fra i quali Valutazione Ambientale Strategica ex art. 11-18 D.lgs. 152/06, Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29quater D.lgs. 152/6, Autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/6, Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/13 – che l'ATO è tenuta a rilasciare, se non fosse che, in base al DGR 20/01/2010 n. 8/II045 artt. 17 e 21 è stabilito che l'Ente Gestore del Servizio è tenuto entro 45 giorni dalla ricezione della domanda ad emettere l'obbligatorio parere tecnico di competenza affinché l'ATO preso atto del contenuto possa definire l'istruttoria tecnico-amministrativa concludendo in tal modo il procedimento autorizzatorio.

Parimenti per i controlli relativi alle autorizzazioni in essere, l'istruttoria è pure affidata, come detto, su basi convenzionali ad AMI-ACQUE.

Pertanto non è né legittimo, né opportuno il ricorso a terzi privati per lo svolgimento delle predette attività, che, oltre a tutto, comporterebbe costi significativi ed aggravi di attività di riscontro della qualità delle prestazioni a carico dell'ATO.

Viceversa sarebbe ammissibile, sempreché l'ATO non disponga di personale qualificato e l'operazione sia connotata da economicità, il ricorso a professionisti esterni per le attività di vigilanza e controllo inerenti le opere relative alle infrastrutture idriche, acquedotti, fognature ed impianti depurativi, nonché sulle verifiche della loro funzionalità, fermo restando che l'assunzione dei provvedimenti, conseguenti agli accertamenti, restano di competenza dell'ATO, anche se l'ATO, in base al d.d.g. 796/2011, ha affidato, tramite convenzione, i controlli al gestore.

In buona sostanza, dunque, non è legittimo,né opportuno sotto il profilo dell'economicità, il ricorso a terzi privati, professionisti ovvero operatori economici, per l'effettuazione della verifica dei presupposti delle autorizzazioni allo scarico, né in riferimento ai pareri da rilasciarsi alla Provincia ai fini della AUA, nè relative alle pregresse autorizzazioni ancora di competenza dell'ATO ed agli accertamenti di fatto, inerenti i controlli sugli scarichi: tutte le indicate attività sono regolate convenzionalmente con il gestore operativo e, quindi, non possono legittimamente esser affidate a terzi.

4- Accertati tali elementi di giudizio e di agibilità delle esternalizzazioni, è opportuno esaminare le modalità attraverso le quali l'ATO possa recuperare il pregresso arretrato relativo alle autorizzazioni, allo scarico di reflui in pubblica fognatura antecedenti l'entrata in vigore del DPR 59/13 che ha introdotto L'Autorizzazione Unica Ambientale.

Premesso che, in base all'art. 124, co. 7 del Codice dell'Ambiente, la risposta positiva o negativa alla domanda di scarico industriale deve avvenire entra 90 giorni, salva l'interruzione motivata dei termini per una sola volta, e che, in caso di valutazione negativa, l'ATO deve darne comunicazione preliminare all'interessato che ha 10 giorni per contro dedurre, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 e s.m., è necessario valutare le possibili modalità di recupero del pregresso.

Per quanto concerne l'interruzione dei termini è da rammentare che, in base al regolamento della Provincia applicabile convenzionalmente anche all'ATO, sono fissati i seguenti principi.

1.Se l'istanza o i documenti ad essa allegati sono erronei, incompleti o non conformi alle disposizioni vigenti, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione all'interessato, assegnando un congruo termine per la regolarizzazione con l'avvertimento che, in difetto, si procederà alla chiusura e alla archiviazione del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

2.La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla ricezione della istanza completa, rettificata, integrata o regolarizzata. I termini possono essere interrotti una sola volta per lo stesso motivo.

E' sin troppo intuibile che le metodiche per il recupero del pregresso si imperniano sull'aumento di produttività del personale dell'ATO, aumento realizzabile, a regime, attraverso l'acquisizione di alcune unità di personale, idoneamente qualificato, da assumersi nel rispetto del D.lgs. 165/2001 e s.m. e, nell'attesa di quelle acquisizioni, mediante un ampliamento dello straordinario del personale

attualmente in servizio, eventualmente ipotizzando un sistema premiale legato all'esitazione delle domande di scarico.

E', però, del tutto logico che l'ampliamento dell'orario straordinario ed l'eventuale sistema premiale deve trovare il consenso del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, consenso che deve esser idoneamente motivato in riferimento alle esigenze operative dell'Azienda in punto recupero del pregresso.

Il Direttore, sulla base di quel deliberato, provvederà ad autorizzare il lavoro straordinario del personale in servizio, con l'eventuale utilizzo del sistema premiale, tenendo conto della natura complessa o meno delle pratiche autorizzatorie.

A questi ultimi fini occorrerà quantificare il numero di procedimenti arretrati al 13/06/2013 - data di entrata in vigore del DPR 59/2013 - stabilirne, sulla base di individuati criteri, il livello di complessità (bassa, media, alta), identificare un team composto da tecnici ed amministrativi, già in forza all'Azienda, che saranno incaricati, fuori del normale orario di lavoro, di definire i procedimenti autorizzatori ed ai quali sarà destinata, oltre all'indennità di lavoro straordinario, anche un premio forfettario da liquidasi sulla base del maggior numero di procedimenti evasi.

A questi ultimi fini sarebbe opportuno calcolare il tempo medio di esitazione di una pratica di autorizzazione e tarare su di esso il sistema premiale.

A tal proposito è necessario valutare l'applicabilità degli istituti concernenti le limitazioni di prestazioni straordinarie del personale (ad es. co. 456 L. 147/2013) applicabili anche all'Azienda della Provincia di Milano.

La disposizione del 2° alinea del co. 5 dell'art. 25 della L. 27/2012 dispone che alle Aziende si applichino le norme che implicano limitazioni di altre voci indennitarie a favore del personale previste per gli Enti Locali.

Ma questa disposizione è connessa con il primo alinea del comma in discorso che, prescrivendo l'assoggettabilità delle Aziende al proprio patto di stabilità, implica, in forza del co. 23 dell'art. 31 della L. 183/2011, la non applicabilità per tre anni alle Aziende costituite dopo il 2009.

Infatti il patto di stabilità è fondamente ancorato all'ammontare della spesa corrente dell'Azienda, spesa che percentualmente è costituita, in modo significativo, dagli oneri di personale, e, pertanto le limitazioni implicite nel patto di stabilità non dovrebbero, per logica giuridica, applicarsi all'Azienda della Provincia di Milano, costituita dopo il 2009.

In base a queste valutazioni, l'ipotesi di ampliamento degli straordinari, accompagnata da meccanismi premiali, è del tutto legittima, a fronte delle obbiettive esigenze di recupero del pregresso delle autorizzazioni e, di conseguenza, dell'operatività di un'Azienda che è tale formalmente, ma che deve esercitare la funzione complessiva di Autorità di governo del SII.

Pavia lì, 8 settembre 2014

Prof. Avv. Francesco Ciro Rampulla

of rempla